



TOMASSETTI & PARTNERS

NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 5/2022

Roma, 13/1/2022

Oggetto:	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Destinatari:	datori di Lavoro (Committente) e lavoratori autonomi occasionali (prestatori d'opera)
Decorrenza:	dal 21/12/2021
Come adempiere:	Nota esplicativa pubblicata da INL Ispettorato Nazionale Lavoro nr. 29/2022 del 11/1/22

Nella nostra **nota di aggiornamento 2/2022**, trasmessa il 2/1/2022, avevamo anticipato che dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'**obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale** (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta, come ricordato, di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l'Impiego (Unilav).

In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

Ora l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo che in parte confermano quanto vi era stato anticipato con la nostra nota.

Queste le principali indicazioni fornite dall'Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (quindi le imprese e non i professionisti).



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

QUALI RAPPORTI VANNO COMUNICATI

La procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.).

L'obbligo riguarda:

- i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)
- o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti questi rapporti di lavoro **in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre** e già cessati, **la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.**

Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:

- per **Prestazioni Occasionali**, di lavoro **dipendente**¹;
- per **professioni intellettuali**, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- per i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale".

COME VA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti². In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata **attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale** (si veda allegato in pdf con indirizzi e-mail, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avvio dell'attività autonomo occasionale

¹ ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)

² articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015.



TOMASSETTI & PARTNERS

COSA VA SCRITTO NELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti

ELEMENTI MINIMI OBBLIGATORI:

<u>Dati da indicare</u>	<u>Note</u>
I DATI DEL COMMITTENTE	ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA
I DATI DEL LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE	nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF
LA SEDE OVE IL COLLABORATORE SVOLGERÀ LA PROPRIA PRESTAZIONE LAVORATIVA	esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente
UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
L'AMMONTARE DEL COMPENSO	(solo qualora stabilito al momento dell'incarico)
LA DATA DI AVVIO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	Data prima della quale va effettuata la comunicazione
L'ARCO TEMPORALE ENTRO IL QUALE POTRÀ CONSIDERARSI COMPIUTA L'OPERA O IL SERVIZIO	ad esempio, un giorno, una settimana, un mese (si veda nota sotto)*

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione **sarà considerata omessa** dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

E' possibile comunicare esclusivamente l'avvio dell'attività lavorativa.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuta/o nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

*Per quanto riguarda l'arco temporale ossia la durata della prestazione si ricorda che uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: **l'occasionalità**. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell'accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l'assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.

Ripetiamo che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.

Anche se non espressamente previsto, può essere il caso, quindi, di allegare all’email, anche **la lettera di incarico**, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta e sui tempi di esecuzione. Alleghiamo alla presente, un fac simile di lettera di incarico da utilizzare all’occorrenza.

Se si sta pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, non occorre fare la comunicazione obbligatoria, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società _____, con sede legale in _____ p.IVA/CF _____ e il sig. _____ nato a _____ il _____ con CF _____ e residente in _____, per lo svolgimento della seguente attività _____.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali _____ ed inizierà il _____.
Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _____, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.
- L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L’Azienda



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M



TOMASSETTI & PARTNERS

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da **500 a 2.500 euro** per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuare una nuova.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 13/01/2021

Cordiali saluti

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners



Studio Commerciale Tributario
TOMASSETTI & PARTNERS
Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

Corso Trieste, 88 - 00198 Roma
Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588
info@mt-partners.it
P. IVA: 10319720586
C.F.: TMSMRC62S22H501M